

COPIA



COMUNE DI MORANO SUL PO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PERSONALE
N° 6 /2017

**OGGETTO : DIPENDENTE SIG.RA PAGANIN CLAUDIA ASSENZA PER
MALATTIA. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
RIDOTTO PER I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **venti** del mese di **marzo** il sottoscritto **MAURO ROSSINO**, nella sua qualità di Sindaco e Responsabile del Personale del Comune di Morano sul Po;

Visto che la dipendente Sig.ra Paganin Claudia nata a Copparo il 03/03/1967, cat. A/1 part time - Area Servizi Ausiliari - è rimasta assente dal servizio, per malattia, dal giorno 02/01/2017 al giorno 05/01/2017 e, pertanto, per complessivi giorni quattro;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

“1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”;

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante alla suddetta dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

D E T E R M I N A

Per giorni quattro di assenza per malattia: dal 02/01/2017 al 05/01/2017, (e comunque per i soli primi 10 giorni), al detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

N.D.	Voce	Importo mensile	1/30° di col. 3	Giorni di assenza	Somma da non corrispondere col. 4 x col. 5	Note
1	2	3	4	5	6	7
	ASSEGNI MENSILI FONDAMENTALI (Art. 10, comma 2, lettera b, del C.C.N.L. 09.05.2006)					
1	Trattamento tabellare compresa la I.I.S. conglobata.....	566,39	X	X	X	
2	Assegno personale art. 29, c. 4, C.C.N.L. 22.01.2004	=	X	X	X	
3	Assegno personale riassorbibile di cui all'art. 9, CCNL 09.05.2006	=	X	X	X	
4	Retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.)	=	X	X	X	
5	Altro assegno personale a carattere continuativo non riassorbibile	=	X	X	X	
	ALTRI ASSEGNI MENSILI					
6	Retribuzione di posizione (Artt. da 9 a 11 del CCNL 31.03.1999)	=	=	=	=	
7	Indennità di comparto (Art. 33 C.C.N.L. 22.01.2004)	13,50	0,45	4	1,80	
8	Indennità di vigilanza	=	=	=	=	
9	Indennità della cat. D.3 (ex 8° q.f.) con direzione unità operativa complessa.	=	=	=	=	
10	Indennità specifica per 12 mesi	=	=	=	=	
11	Indennità di rischio	=	=	=	=	
12	Indennità al personale insegnante, educativo, ecc.	=	=	=	=	
13	Indennità di responsabilità	=	=	=	=	
14	Indennità di pronta disponibilità	=	=	=	=	
Totale					1,80	

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Sig. Mauro Rossino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0142 85123 .

Copia del presente atto sarà notificato all'interessato.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

F.to Mauro Rossino

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale

A T T E S T A

Che la presente determinazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal 20/03/2017 al 04/04/2017 .

Lì 20/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Medea Mariella